

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/79/CE (GU L 24, pag. 31), nonché dell'art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 2006, n. 776 (GU L 136, pag. 3) — Normativa nazionale sull'ispezione sanitaria delle carni che consente di riscuotere, oltre al contributo comunitario, anche un contributo aggiuntivo specifico corrispondente alle spese relative agli esami batteriologici delle carni fresche

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-275/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Transito comunitario esterno — Carnet TIR — Dazi doganali — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Interessi di mora — Norme di contabilizzazione)

(2009/C 113/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms, M. Velardo e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia e G. Albenzio, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e dell'art. 6, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, come sostituito, a partire dal 30 maggio 2000, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Norme di contabilizzazione — Interessi moratori dovuti in caso di pagamento tardivo delle risorse proprie

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen

(Causa C-309/07) (¹)

(Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE)

(2009/C 113/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Baumann GmbH

Convenuto: Land Hessen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, e allegato A, capitolo I, punti 1, 2, lett. a) e 4 lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) come modificato con direttiva CE del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Regolamento che distingue tra macellazioni effettuate da grandi aziende e altre operazioni di macellazione e gradua l'importo del contributo tra le varie specie di animali in ordine decrescente e che aumenta i contributi per le macellazioni effettuate al di fuori dell'orario normale

Dispositivo

- 1) *L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di animale.*

L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione dell'impresa e del numero di capi macellati per tipo di animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

- 2) L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi, quando tale aumento rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da coprire.

L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari effettivamente sostenute.

(¹) GU C 247 del 20.10.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), The Nasdaq Stock Market Inc.

(Causa C-320/07 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Diniego di registrazione — Marchio anteriore di notorietà NASDAQ — Segno figurativo «nasdaq» — Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pubblico pertinente]

(2009/C 113/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antartica Srl (rappresentanti: avv.ti E. Racca e A. Fusillo)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), The Nasdaq Stock Market Inc. (rappresentanti: avv.ti J. van Manen e J. Hofhuis, advocaten)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T-

47/06, Antartica / UAMI, con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 7 dicembre 2005, R752/2004-2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — Interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Antartica Srl è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-326/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Statuti di imprese privatizzate — Criteri di esercizio di taluni poteri speciali detenuti dallo Stato)

(2009/C 113/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Clausola introdotta nello statuto di talune imprese privatizzate concernente l'esercizio di alcuni poteri speciali

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti

— in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del predetto decreto legge, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e